

Capitolo III.

Degli effetti della creazione de' maggioraschi.

Sezione I.

Degli effetti della creazione de' maggioraschi rispetto alle persone.

Art. LIX. — Il titolo che ci sarà piaciuto di conferire a ciascun maggiorasco, sarà affetto esclusivamente a quello in favore del quale ne avrà avuto luogo la creazione, e passerà alla sua discendenza legittima, naturale o adottiva, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

Art. LX. — Niuno per altro de' Nostri Sudditi, investito d'un titolo, potrà adottare un figlio maschio, secondo le regole determinate dal Codice Napoleone, o trasmettere il titolo che gli sarà accordato, o pervenuto, ad un figlio adottivo prima ch'egli sia investito del titolo, se ciò non è con Nostra autorizzazione enunciato nelle Patenti rilasciate a quest'effetto.

Quegli che vorrà ottenere una tale autorizzazione, si presenterà davanti il Nostro Cancelliere Guardasigilli, il quale prenderà a questo riguardo i Nostri ordini.

Art. LXI. — Quelli fra i Nostri Sudditi ai quali saranno conferiti di pieno diritto i titoli di *Duca*, di *Conte*, di *Barone*, e di *Cavaliere*, e quelli che avranno ottenuto in loro favore la creazione d'un maggiorasco, presteranno entro il mese il seguente giuramento:

Io giuro d'essere fedele al Re ed alla sua Dinastia, d'ubbidire alle Costituzioni, Leggi e Regolamenti del Regno, di servir Sua Maestà da buono, leale e fedel Suddito, e di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza, e di marciare alla difesa della patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che Sua Maestà andrà all'armata.

Art. LXII. — Lo stesso giuramento verrà prestato entro tre mesi da quelli che saranno chiamati a ricevere un maggiorasco.

Art. LXIII. — I Duchi e i Conti presteranno il giuramento nelle nostre mani, e ci saranno presentati dal Cancelliere Guardasigilli. I Baroni ed i Cavalieri